

PERSONALE DEL COMPARTO

ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE INDIRETTA ALLA LIBERA PROFESSIONE INTRA MURARIA

ART. 33, C. 3, CCNL 27/10/2025

Regolamentazione criteri erogazione correlati compensi

1. Fonti normative e regolamentari

-art. 33 del CCNL 27/10/2025 riferito alla "Attività di collaborazione" ed in particolare le seguenti disposizioni:

1. Le Aziende ed Enti possono richiedere al dipendente con orario di lavoro a tempo pieno, attività di collaborazione diretta o indiretta alla libera professione intramuraria del dirigente sanitario o dell'equipe medica.

3. E' attività di collaborazione indiretta l'attività che si esplica nei compiti di organizzazione e di gestione amministrativa, tecnica e sanitaria ed in quelli di vigilanza e di controllo, accoglienza degli utenti nonché in tutti gli altri compiti indirettamente connessi alla esecuzione delle prestazioni libero-professionali diversi da quelli propri del personale di collaborazione diretta e resa ai sensi dell'art. 12 del DPCM 27.3.2000, comma 1, lett. c) qualora non sia stata approvata la disciplina regionale di cui all'art. 1 del medesimo DPCM, dal personale appartenente a tutti i ruoli che, nell'ambito del proprio lavoro, concorrono ad assicurare il regolare svolgimento dell'attività libero professionale. Il personale che effettua collaborazione indiretta presta la propria opera di norma durante l'orario di lavoro. Il dipendente, su base volontaria, può partecipare all'erogazione dei correlati compensi che in tal caso sono subordinati alla resa di orario aggiuntivo.

5. I compensi per le attività di collaborazione alla libera professione intramuraria sono corrisposti utilizzando gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe individuate in sede aziendale secondo le disposizioni vigenti, previo confronto annuale ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. n) Confronto aziendale) al fine di essere remunerative di tutti i costi sostenuti dalle aziende.

6. Le Aziende ed Enti attuano le disposizioni di cui al presente articolo adottando apposito regolamento. L'attività di collaborazione è svolta nel rispetto del D. Lgs. 66/2003 in materia di riposo giornaliero e settimanale e di orario massimo di lavoro.

- DGR Regione Lombardia XI/3540 del 7/9/2020;

- Regolamento aziendale per l'Esercizio dell'Attività Libero Professionale. adeguamento alle linee guida regionali (decreto n. 344 del 14/04/2022- artt. 9, 15, 19, e 22);

2. Criteri per la definizione della disciplina aziendale

Dalle disposizioni del CCNL sopra riportate discendono i seguenti criteri:

- a) necessità di adottare apposito regolamento aziendale per l'attuazione delle sopra richiamate disposizioni del CCNL (c. 6);
- b) definizione di attività di collaborazione indiretta e ambito del personale interessato (c. 3);
- c) svolgimento dell'opera di collaborazione indiretta di norma durante l'orario di lavoro o, su base volontaria, con resa di orario aggiuntivo che comporta la partecipazione all'erogazione dei correlati compensi (c. 3);
- d) possibilità di coinvolgere nell'attività di collaborazione i dipendenti con orario di lavoro a tempo pieno (c. 1);
- e) fonte di finanziamento dei compensi identificata negli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe individuate in sede aziendale (c. 5);
- f) rispetto della disciplina in materia di riposo e di orario di lavoro (c. 6)

Con il presente documento si definiscono i criteri di riparto del fondo aziendale alimentato dalle risorse derivanti dai proventi della libera professione e destinato a remunerare il personale del Comparto che assicura il supporto indiretto all'esercizio di attività libero - professionale all'interno dell'Azienda.

3. Finanziamento

Il fondo è costituito dall'accantonamento di una parte dei proventi derivanti dalla libera professione esercitata dalla dirigenza sanitaria come da disciplina aziendale sopra richiamata

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Strada Lago Paiolo 10 – 46100 Mantova | www.asst-mantova.it
Centralino 0376 2011 | Codice Fiscale e Partita Iva 02481840201

L'entità del fondo è quindi variabile in relazione agli andamenti economici della libera professione aziendale e viene accertata al termine dell'annualità di riferimento.

La quota di accantonamento è determinata sulla base della regolamentazione aziendale della libera professione e può essere ridefinita in sede di revisione della stessa.

Il budget annuale viene determinato in entità pari all'accantonamento effettuato dal competente servizio aziendale per l'anno di riferimento, maggiorato da una quota delle eventuali disponibilità presenti a bilancio al medesimo titolo riferite ad anni pregressi, sino a concorrenza dell'importo necessario per la liquidazione delle ore aggiuntive prestate nell'anno per l'attività in esame.

4. Personale beneficiario dei compensi

I destinatari del riconoscimento economico sono operatori del Comparto che assicurano, concretamente ed effettivamente, con la loro attività, il "supporto indiretto" per il regolare svolgimento dell'esercizio dell'attività libero professionale, così come indicato dall'art. 33, c. 3, CCNL 27/10/2025.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono inseriti nella platea dei beneficiari:

1) il personale del Comparto dei ruoli amministrativo e tecnico che assicura l'organizzazione della libera professione (prenotazioni, fatturazione, autorizzazione, convenzioni ecc), la liquidazione dei compensi, la rilevazione dei costi e la redazione dei flussi informativi, la rendicontazione economica, il supporto informatico, il supporto all'acquisizione di beni e servizi;

2) il personale di coordinamento sanitario che svolge attività organizzativa nei reparti/ambulatori ai quali accedono i pazienti in libera professione.

Per il riconoscimento dei benefici economici previsti dal presente regolamento si applica il requisito di presenza minima effettiva nell'anno, secondo la disciplina della performance organizzativa definita dai contratti integrativi aziendali vigenti.

Sono destinatari del fondo anche gli operatori cui sono attribuiti Incarichi di Funzione.

Non partecipano alla distribuzione del Fondo gli operatori con rapporto di lavoro a tempo parziale.

5. Individuazione strutture destinatarie dei compensi

Le strutture destinatarie dei compensi sono identificate annualmente dalla Direzione Aziendale tenuto conto dell'effettivo assetto organizzativo dei processi operativi e delle competenze funzionali finalizzate ad assicurare il regolare esercizio dell'attività libero-professionale.

A tali fini si fa riferimento alla descrizione operata dal CCNL di tale attività come quella che si esplica nei compiti di organizzazione e di gestione amministrativa, tecnica e sanitaria ed in quelli di vigilanza e di controllo, accoglienza degli utenti nonché in tutti gli altri compiti indirettamente connessi alla esecuzione delle prestazioni libero-professionali diversi da quelli propri del personale di collaborazione diretta.

Al fine di evitare "duplicazioni" di voci incentivanti è prevista una parziale incumulabilità delle risorse in esame, con riferimento all'anno per il quale le stesse vengono liquidate, con i riconoscimenti a titolo di funzioni tecniche di cui all'art. 45 D.Lgs: 36/2023 e ss.mm.ii. Tale incumulabilità vale sino a concorrenza dell'importo erogato a tale ultimo titolo, per cui i dipendenti interessati potranno essere destinatari delle risorse per il supporto indiretto per l'eventuale parte eccedente tale importo.

6. Criteri di remunerazione

Il valore attribuito all'orario aggiuntivo reso, su base volontaria, dal personale a titolo di supporto indiretto, viene definito per il personale di cui al pt. 1 – 2 del precedente art. 4, nel rispetto delle relazionalità sindacali previste dalle vigenti disposizioni, tenendo a riferimento anche la valorizzazione delle prestazioni aggiuntive effettuate dal personale sanitario.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Strada Lago Paiolo 10 – 46100 Mantova | www.asst-mantova.it
Centralino 0376 2011 | Codice Fiscale e Partita Iva 02481840201

Criteri procedurali per la determinazione del budget economico annuale da attribuire alle strutture destinatarie dei compensi:

- a) per ognuna delle strutture coinvolte nell'attività in esame viene definito dalla Direzione un coefficiente (range 0,10/1,00) che determina il livello quali-quantitativo di impegno relativo al supporto indiretto fornito per il regolare svolgimento dell'esercizio dell'attività libero professionale;
- b) viene identificato da ciascun responsabile l'ambito soggettivo dei dipendenti che, per settore di appartenenza o specifica attività come sopra indicata, prestano il supporto predetto;
- c) viene preso in considerazione il dato relativo alle ore prestate nell'anno di riferimento dal personale di cui alla lettera b) oltre il debito contrattuale, con applicazione di una franchigia pari a 65 ore annue per il personale titolare di incarico funzionale e pari ad ore 15 per il restante personale;
- d) il budget economico annuale a disposizione viene suddiviso tra le varie strutture in proporzione al prodotto del coefficiente (punto a) per l'entità oraria (punto c) di ciascuna struttura.

Criteri generali nel rispetto dei quali il responsabile di ciascuna struttura potrà procedere al riconoscimento dell'incentivo quanto segue:

- potranno essere liquidate a ciascun dipendente le ore oltre debito contrattuale prestate nell'anno di riferimento, ulteriori alla franchigia sopra indicata, e sino ad un massimo di 250 ore (in cumulo con eventuale orario straordinario) al fine del rispetto del limite dell'orario aggiuntivo previsto dal D.LGS. 66/2003, qualora il responsabile valuti che le stesse siano state prestate a titolo di supporto indiretto alla libera professione;
- le ore straordinarie eventualmente prestate nel corso dell'anno e liquidate a titolo di straordinario potranno essere volturate come ore aggiuntive di collaborazione indiretta ai fini del compenso oggetto del presente regolamento nel rispetto del limite di cui al punto precedente;
- la liquidazione delle ore, e la relativa entità, con il compenso in oggetto è subordinata al previo assenso del dipendente interessato, al fine di preservare la facoltà di optare per il recupero delle stesse, salvo che l'orario aggiuntivo sia stato espressamente programmato, su base volontaria, quale attività di supporto indiretto aggiuntiva all'attività istituzionale.

7.Vigenza temporale della disciplina regolamentare

Il presente regolamento, al fine di dare attuazione ai criteri dettati dal CCNL sopra riportato, trova applicazione a partire dall'attività effettuata dall'anno 2025 compreso.